

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 novembre 2017, n. 723

Approvazione delle Linee guida per la corretta attuazione dell'art.17 comma 27 legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

Oggetto: Approvazione delle Linee guida per la corretta attuazione dell'art.17 comma 27 legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore dell'Infrastrutture, politiche abitative ed enti locali,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;

VISTO il regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, concernente *Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*", ed in particolare l'art. 17 comma 27 che ha modificato la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, introducendo una ulteriore ipotesi di funzioni amministrative attribuite ai Comuni, e specificamente "*2bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche*";

PRESO ATTO, dunque, della legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 e della mutata competenza in ordine ai poteri concessori su spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

CONSIDERATA la necessità di trasmettere con la massima sollecitudine ai Comuni competenti tutta la documentazione concernente i procedimenti amministrativi riconducibili alla attribuzione introdotta, al fine di non frustrare le esigenze di continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTO di elaborare linee guida e specificazioni che consentano una corretta attuazione della norma ed un'azione amministrativa uniforme da parte dei Comuni interessati;

CHE con separato provvedimento amministrativo si provvede alla quantificazione delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite nonché al trasferimento dei relativi fondi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di approvare le linee guida di cui all'Allegato A che si unisce alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Con separato provvedimento amministrativo si provvederà alla quantificazione delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite nonché al trasferimento dei relativi fondi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 27, DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2017, N. 9 IN MATERIA DI "CONCESSIONI DI SPIAGGE LACUALI, SUPERFICI E PERTINENZE DEI LAGHI, IVI COMPRESSE QUELLE DEGLI SPECCHI ACQUEI ALL'INTERNO DEI PORTI LACUALI"**1. Oggetto**

Il presente documento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 27, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 con le quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali di cui all'art. 11 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Soggetti destinatari

Le presenti disposizioni sono dirette ai Comuni il cui territorio insiste sul demanio lacuale del Lazio.

3. Modalità di attuazione del trasferimento delle funzioni

Entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, sono consegnati, con appositi elenchi, a ciascun Comune competente per territorio, subentrante nell'esercizio delle funzioni, i fascicoli, contenenti una scheda riepilogativa concernente:

- lo stato del rapporto concessorio;
- lo stato dei procedimenti relativi a ciascun cespite demaniale con l'indicazione dei relativi atti endoprocedimentali adottati e/o acquisiti;
- l'esistenza di eventuali contenziosi amministrativi e/o civili pendenti;
- l'esistenza di eventuali procedimenti penali connessi alla corretta gestione dei cespiti demaniali;

La consegna dei fascicoli avviene mediante la redazione di un verbale sottoscritto dai responsabili delle strutture regionali e comunali interessate.

4. Competenze della Regione

L'Autorità idraulica regionale continua ad esercitare le proprie funzioni sui cespiti demaniali, inclusa l'espressione del parere idraulico prodromico al rilascio della concessione demaniale, così come anche i compiti di polizia idraulica, nonché i servizi di piena e di pronto intervento. Restano

in capo alla Regione Lazio le attività volte all'introito delle somme dovute sia a titolo di canone annuo, sia quale indennizzo per l'occupazione in assenza di titolo.

In particolare la Regione provvede:

- all'accertamento in entrata delle somme dovute dagli interessati a titolo di canone concessorio nonché di quelle relative all'indennizzo dovuto per le occupazioni senza titolo e successiva verifica dell'avvenuto pagamento;
- all'accoglimento o il diniego delle istanze di rateizzazione del pagamento degli indennizzi per le occupazione senza titolo, dandone comunicazione al Comune;
- alla riscossione coattiva delle somme non versate nei termini dai debitori, con conseguente segnalazione al Comune competente per l'avvio del procedimento volto alla decadenza o, nel caso di istanza il cui procedimento non si è ancora concluso, comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione, per il successivo diniego;
- all'eventuale escussione della polizza fideiussoria a garanzia dei canoni;
- al contenzioso legato alle inottemperanze sul pagamento del debito extratributario.

5. Competenze dei Comuni

I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ai sensi del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 *"Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze, idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi."*, esercitando anche le funzioni strettamente connesse al potere gestorio dei cespiti demaniali, quali la consegna del bene da affidare, la verifica dei titoli legittimanti le occupazioni, le ordinanze di riduzione in pristino in caso di abusi, le ordinanze di sgombero.

In particolare i Comuni provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di concessioni:

- copia del titolo concessorio e, successivamente, del disciplinare di concessione debitamente registrato all'Agenzia delle entrate completo delle garanzie prestate;
- le domande di rateizzazioni presentate dagli istanti ai sensi della D.G.R. 604/2014;
- le richieste di pagamento dei canoni e/o degli indennizzi pregressi;
- copia degli atti amministrativi afferenti le violazioni constatate, l'accertamento delle occupazioni illegittime, le ordinanze di ripristino dei luoghi, le ordinanze di sgombero nonché i verbali di constatazione afferenti all'ottemperanza delle ordinanze emesse.

Le concessioni degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali regionali sono rilasciate dai Comuni nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni di sicurezza in materia idraulica e ambientale.

Nell'esercizio delle funzioni conferite, i Comuni possono avvalersi della Commissione tecnica regionale istituita ai sensi dell'art. 12 del r.r. n. 10/2014.

6. Spese istruttorie e Canoni concessori

Le spese istruttorie di cui all'art. 22 del r.r. n. 10/2014 sono corrisposte, dai soggetti richiedenti la concessione, ai Comuni competenti per territorio.

I concessionari continuano a corrispondere il canone concessorio, alla Regione Lazio, secondo i criteri di cui al r. r. n. 10/2014 e con le modalità indicate con tempestività dalla Direzione regionale competente.

7. Gestione delle infrastrutture nelle aree lacuali

La gestione delle infrastrutture insistenti nelle aree portuali lacuali regionali sarà disciplinata da apposite convenzioni stipulate tra la Regione Lazio e i Comuni interessati.